

**DISTRIBUZIONE PRESUNTA UTILI IRPEF NELLE SOCIETÀ A RISTRETTA BASE:
POSSIBILITÀ DI PROVA CONTRARIA**

- Sentenza del 23/05/2025, n. 1/1330 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

Pres. Vitiello

Rel. Crespi

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 464 IMPUTAZIONE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE - SOCIETÀ DI CAPITALI A RISTRETTA BASE AZIONARIA

IRPEF – Socio di società a ristretta base sociale – Presunzione distribuzione maggiori utili – Prova contraria – Ammissibilità.

Massima

In caso di accertamento di maggior reddito in capo a una società a ristretta base sociale, è ammissibile da parte del socio offrire prova contraria rispetto alla presunzione di distribuzione degli utili. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti di uno dei soci rispetto al quale era risultato provato, in sede penale, un ruolo di mero prestanome, trattandosi di dipendente con mere mansioni impiegatizie, privo di facoltà di ingerenza nella gestione ed operante in un contesto in cui l'altro socio e *dominus* dell'attività era invece stato condannato per bancarotta fraudolenta).

Rif. Normativi

- Cod. Civ., art. 2697
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

Conformità

- Cass., Sez. 5, ord., n. 10004 del 16/04/2025
- Cass., Sez. 5, n. 26473 del 10/10/2024
- Cass., Sez. 5, n. 27778 del 22/11/2017
- Cass., Sez. 5, n. 26428 del 30/12/2010
- Cass., Sez. 5, n. 18640 del 08/06/2008

Anno pubb.

- 2025